

IL COLLEGIO DI MILANO

- Prof. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Maria Elisabetta Contino	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi	Membro designato da C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta dell'8 marzo 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia ha per oggetto l'esecuzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (garantito dall'INPDAP) stipulato dalla ricorrente nel 2001 per un importo lordo di Lire 59.880.000, rimborsabili in 120 rate da Lire 499.000, e successivamente estinto anticipatamente il 31.05.2009.

La ricorrente, sia in fase di reclamo sia con il ricorso, lamenta di non aver mai percepito l'intero importo oggetto del finanziamento, bensì soltanto Euro 9.800 circa, e ne chiede la corresponsione all'intermediario convenuto (subentrato all'intermediario stipulante). A supporto delle proprie contestazioni, la ricorrente produce copia di un estratto conto dal quale si evincerebbe l'accredito in suo favore di un importo di Lire 9.810.000 in data 20.08.2001, unico accredito con causale "*Erogazione prestito personale N. 95/0572539*".

L'intermediario controdeduce su una vicenda apparentemente diversa da quella oggetto delle contestazioni della ricorrente, ossia sulla restituzione delle somme percepite successivamente all'estinzione anticipata del contratto, eccependo che "*la materia del contendere è da ritenersi cessata in quanto il 10/9/2010 [...] la scrivente società ha disposto bonifico di Euro 3.029,24 (come da contabile prodotta per pronta consultazione - cfr. all. 1)*", quale restituzione delle suddette somme.

L'intermediario non prende posizione, invece, in merito alle contestazioni formulate dalla ricorrente circa la mancata erogazione in suo favore dell'intero capitale netto erogato contrattualmente previsto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il contratto di finanziamento (cfr. allegato 1) reca l'indicazione del capitale netto erogato senza chiarire le modalità e i tempi di erogazione.

DIRITTO

Preliminarmente, va osservato che il contratto di finanziamento oggetto della controversia è stato stipulato nel 2001 e che le vicende oggetto di contestazione da parte della ricorrente, riguardando l'erogazione del capitale netto erogato da parte dell'intermediario, si collocano temporalmente a ridosso della stipula del contratto medesimo.

Il Collegio dichiara, pertanto, la non ricevibilità del ricorso, tenuto conto che ai sensi del Paragrafo 4, Sezione I, delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 *"Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007"*. La controversia oggetto del ricorso, avendo ad oggetto vicende anteriori al 1° gennaio 2007, è sottratta alla cognizione dell'ABF.

P.Q.M.

Il Collegio, preso atto di quanto restituito dall'intermediario, dichiara la non procedibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO